



S.MARTINO SICCOMARIO

## REGOLAMENTO

### CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE

## **INDICE**

### **TITOLO I – PREMESSA**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Denominazione
- Art. 3 – Simbolo grafico della Consulta

### **TITOLO II – LE ASSOCIAZIONI**

- Art. 4 – Albo comunale delle Associazioni
- Art. 5 – Associazioni iscrivibili all’Albo comunale delle Associazioni
- Art. 6 – Richiesta di iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni
- Art. 7 – Registrazione all’Albo comunale delle Associazioni e relativa pubblicazione
- Art. 8 – Cancellazione dall’Albo comunale delle Associazioni

### **TITOLO III – GESTIONE**

- Art. 9 – Il Coordinamento del Comune

### **TITOLO IV – ARTICOLAZIONE DELLA CONSULTA**

- Art. 10 – Composizione
- Art. 11 – Assemblea delle Associazioni
- Art. 12 – Composizione dell’Assemblea
- Art. 13 – Riunioni dell’Assemblea
- Art. 14 – Compiti dell’Assemblea
- Art. 15 – Le Sezioni della Consulta
- Art. 16 – Composizione delle Sezioni
- Art. 17 – Riunioni delle Sezioni
- Art. 18 – Compiti delle Sezioni
- Art. 19 – Gruppo di Coordinamento
- Art. 20 – Composizione del Gruppo di Coordinamento
- Art. 21 – Elezione del Gruppo di Coordinamento e del Coordinatore
- Art. 22 – Riunioni del Gruppo di Coordinamento
- Art. 23 – Compiti del Gruppo di Coordinamento

### **TITOLO V – PATROCINIO**

- Art. 24 – Manifestazioni ed iniziative della Consulta

### **TITOLO VI – UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI COMUNALI**

- Art. 25 – Utilizzo da parte della Consulta e delle singole Sezioni
- Art. 26 – Utilizzo da parte delle Associazioni

### **TITOLO VII – CONTRIBUTIONI**

- Art. 27 – Sostegno Economico
- Art. 28 – Rendiconto e sanzioni
- Art. 29 – Norme transitorie

## **TITOLO I – PREMESSA**

### **Articolo 1 Finalità**

Il Comune di San Martino Siccomario, nello spirito della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e di quanto espresso nello Statuto comunale – art. 36 – e all’art. 8 del D. Lvo 267/2000, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l’importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, promuove forme di associazionismo presenti sul proprio territorio o riconosciute a livello nazionale e realizza una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche forme di autonomia.

Un ruolo importante spetta, altresì, alla Scuola che, all’interno del suo obiettivo educativo generale, deve saper costruire iniziative di collegamento e di sostegno alle molteplici attività promosse dalle realtà associative cittadine. Creare infatti nei soggetti più giovani una coscienza di aggregazione sociale è compito certamente elevato di cui ci si deve far carico, ciascuno nel suo ambito, intervenendo con un’azione mirata e, al contempo, qualificata.

### **Articolo 2 Denominazione**

Allo scopo di cui a precedente art. 1), presso la sede del Comune è costituita la “Consulta Comunale delle Associazioni di Aggregazione Sociale”, elemento istituzionale delle attività promozionali rivolte al sociale, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni locali interessate allo sviluppo dello sport, della ricreazione, della cultura, delle iniziative di volontariato.

### **Articolo 3 Simbolo grafico della Consulta**

Il LOGO della Consulta è costituito da un simbolo grafico raffigurante un cerchio al cui interno è iscritto un secondo cerchio di grandezza inferiore.

Tra i due cerchi compare la seguente denominazione: Consulta Comunale delle Associazioni di Aggregazione Sociale.

Il cerchio interno è suddiviso in tre parti uguali ciascuna delle quali rappresenta, con simboli grafici stilizzati, la Sezione Cultura, la Sezione Sport, la Sezione Volontariato.

## **TITOLO II – LE ASSOCIAZIONI**

### **Articolo 4 Albo Comunale delle Associazioni**

Le Associazioni facenti capo alla Consulta devono ottenere formale riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale ed iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione di settore, nonché dalla normativa comunale.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo è necessario depositare in Comune copia dello Statuto e comunicare l'ubicazione della sede ed il nominativo del rappresentante legale.

L'Albo Comunale delle Associazioni è tenuto presso il Settore comunale competente il quale provvede all'articolazione in sezioni e alla revisione annuale delle Associazioni iscritte che sono tenute a presentare il bilancio annuale e la relazione dell'attività svolta e a confermare con relativa autocertificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

## **Articolo 5** **Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale delle Associazioni** **Requisiti per l'iscrizione**

In linea con i principi di democraticità, trasparenza, partecipazione, espressi dalla vigente normativa, sono considerate Associazioni quelle che:

- a. Operano nelle aree: sociale e assistenziale, sanitaria, dell'impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura e delle attività ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva.
- b. Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.
- c. Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedono le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative.
- d. Rispettano i principi della correttezza e dell'etica sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che in quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).
- e. Promuovono lo sviluppo delle attività sociali e assistenziali, civili, culturali e sportive e l'educazione alle medesime.
- f. Dimostrano di svolgere una attività concreta sul territorio comunale, da almeno un anno alla data della domanda, attraverso la realizzazione di iniziative o manifestazioni che non abbiano carattere di estemporaneità. Ciò al fine di evitare associazioni fittizie all'interno della Consulta Comunale.
- g. Sono gestori di una attività non esistente sul territorio comunale o, se già esistente, che offra oggettive potenzialità e capacità di assorbimento e di inserimento nella comunità sanmartinese, in quanto le attività stesse si rivolgono ad una utenza numericamente limitata che non può essere frammentata o ridotta al punto di creare inutili dispersioni di forze e di risorse. Ciò al fine di perseguire con maggior efficacia lo spirito di aggregazione alla base dell'azione dell'Amministrazione Comunale e della Consulta medesima;
- h. Promuovono e facilitano la partecipazione alle attività svolte dalle persone appartenenti a fasce sociali con problemi di disagio.

**Sono escluse dall'iscrizione all'Albo le Associazioni costituite a fini di lucro.**

## **Articolo 6**

### **Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni**

Entro il 30 Aprile di ciascun anno, l'Associazione interessata presenta domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni di Aggregazione Sociale.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante.

Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Statuto e atto costitutivo per le Associazioni regolarmente costituite;
- Eventuale regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata;
- Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, di essere una Associazione con le caratteristiche di cui all'art. 5 lett. a e b) del presente regolamento;
- Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche;
- Comunicazione contenente l'indicazione della consistenza numerica degli associati evidenziando il numero dei residenti nel Comune e la dichiarazione della disponibilità a dimostrare quanto dichiarato, in particolare la disponibilità a fornire i nominativi degli Associati residenti in San Martino Siccomario;
- Elencazione delle attività svolte nell'anno precedente alla domanda di iscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro;
- Codice Fiscale dell'Associazione;
- Recapito telefonico;
- E-mail.
- riconoscimento formale da parte di un Ente dotato di personalità giuridica con operatività nell'ambito delle attività sportive (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, C.O.N.I.), per le associazioni sportive.

Ogni variazione di merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dalla Associazione.

## **Articolo 7**

### **Registrazione all'Albo Comunale delle Associazioni e relativa pubblicazione**

Accertata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nonché del termine ultimo per l'iscrizione, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco dispone la registrazione all'Albo comunale delle Associazioni. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto e comunque non oltre il 31 Maggio di ciascun anno.

Entro il 15 Giugno di ogni anno, per 30 giorni consecutivi, dovrà essere pubblicato l'Albo delle Associazioni di Aggregazione Sociale all'Albo Pretorio del Comune.

Entro tale data, dovranno altresì, essere comunicate agli interessati le motivazioni delle eventuali esclusioni.

## **Articolo 8**

### **Cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni**

La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni può avvenire per:

- a . Richiesta da parte della stessa Organizzazione;

- b . Provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione e per palese inattività per due anni consecutivi;
- c. Cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.

## **TITOLO III – GESTIONE**

### **Articolo 9 Il Coordinamento del Comune**

Il coordinamento della Consulta è affidato all'Amministrazione Comunale che attua le necessarie procedure per la sua gestione, mediante l'espletamento delle seguenti funzioni:

- 1) la gestione amministrativa;
- 2) la convocazione delle riunioni;
- 3) il raccordo organizzativo generale.

#### 1. La gestione amministrativa

Essa si concretizza in tre fasi:

- raccolta delle eventuali entrate;
- deposito dei fondi raccolti;
- distribuzione delle risorse finanziarie disponibili.

I fondi liquidi amministrati sono quelli che derivano dagli introiti di manifestazioni pubbliche organizzate dalla Consulta cui partecipano attivamente tutte le associazioni. I criteri di distribuzione dei fondi alle singole associazioni, saranno determinati caso per caso dall'Assemblea della Consulta.

Inoltre il Comune, con apposita appostazione di capitolo nel Bilancio di previsione, stanziava un contributo annuale a favore delle associazioni per l'attività svolta di carattere promozionale e sociale. Il contributo sarà erogato, a mezzo mandato di pagamento intestato al Presidente dell'associazione, per il 50% quale acconto, il restante a consuntivo delle manifestazioni.

Pertanto, l'associazione dovrà far pervenire al Comune di San Martino, idonea documentazione, attestante lo svolgimento delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo.

#### 2. La convocazione delle riunioni

Le riunioni della Consulta vengono fissate dal Sindaco o suo delegato che la presiede, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Presidenti delle associazioni che la compongono, ovvero su richiesta del Gruppo di Coordinamento. La convocazione delle riunioni della Consulta viene fatta mediante avviso scritto e previa conferma telefonica. La convocazione ordinaria dell'assemblea della Consulta si terrà entro il 30 settembre di ciascun anno.

#### 3. Il raccordo organizzativo generale

Riguarda gli aspetti pratici legati alle diverse iniziative quale ad esempio la programmazione del calendario delle manifestazioni annuali. Riveste particolare importanza il ruolo di supervisione esercitato dall'Ente comunale nelle questioni logistiche e di organizzazione generale, essendo il referente "super partes" delle associazioni della Consulta.

## TITOLO IV – ARTICOLAZIONE DELLA CONSULTA

### Articolo 10 Composizione

La Consulta è un organismo a base assembleare e si compone delle associazioni che sono state regolarmente costituite e riconosciute dal Comune di San Martino Siccomario. Organo costitutivo per eccellenza è l'**Assemblea delle Associazioni**, componente di natura plenaria e collegiale rappresentativo delle forze associative culturali, sportive e del volontariato.

Per meglio adempiere alle funzioni che le sono proprie e per mettere in pratica quei concetti di partecipazione pluralistica e di coinvolgimento che devono essere l'asse portante di ogni consesso democratico, la Consulta si struttura in forma di organismo pluricomponente, nel senso che la suo interno vengono costituite tre "sottostrutture" caratterizzate ognuna come singola entità con una propria composizione omogenea, relativamente alle associazioni che vi fanno parte.

Le tre componenti si definiscono "**Sezioni dell'Assemblea**" e trovano la loro giustificazione nella necessità di far confluire i sodalizi che svolgono attività omogenee, all'interno di un unico organismo istituito per migliorare gli aspetti organizzativi ed operativi delle singole Sezioni, abbreviandone i tempi di realizzazione.

Le Sezioni prendono la loro denominazione dalla branca specifica di attività delle società che le compongono, e precisamente:

- Sezione delle Associazioni Culturali;
- Sezione delle Associazioni Sportive;
- Sezione delle Associazioni del Volontariato.

Il terzo importante elemento di rappresentanza all'interno della Consulta è costituito dal "**Gruppo di Coordinamento**" delle Sezioni della Consulta Comunale, organo essenzialmente operativo che funge da tramite diretto tra l'Amministrazione Comunale e le Sezioni ovvero tra l'Amministrazione Comunale e le singole Associazioni.

Altre specifiche funzioni proprie del Gruppo di Coordinamento saranno evidenziate al successivo Articolo 19).

### Articolo 11 Assemblea delle Associazioni

Dell'Assemblea delle Associazioni fanno parte le società di cui al precedente articolo 5.

### Articolo 12 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea delle Associazioni è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Gli Assessori delegati dal Sindaco ad occuparsi delle diverse problematiche sportive, culturali e del volontariato;
- c) Due rappresentanti per ogni sodalizio (Presidente e Vice-Presidente oppure due dirigenti societari muniti di delega scritta del Presidente);
- d) Tre insegnanti in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche, di cui, due indicati dal Consiglio del Circolo Didattico e uno indicato dal Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- e) Un rappresentante dell'Oratorio locale;

- f) Un segretario verbalizzante con compiti di trascrizione dei verbali delle sedute. Il segretario ha altresì il compito di verificare, in via preliminare, le deleghe in possesso di quei rappresentanti di associazioni delegati dal Presidente a rappresentarle. Il segretario è un dipendente del Comune. Non ha diritto di voto.

### **Articolo 13 Riunioni dell'Assemblea**

Alle sedute dell'Assemblea della Consulta, convocata con le modalità di cui al precedente art. 9 c.2), possono partecipare due rappresentanti per ogni società e precisamente: il Presidente e il Vice-Presidente oppure due delegati che figurano nell'organigramma societario che è un documento allegato all'atto costitutivo societario. Ogni eventuale variazione dell'organigramma va tempestivamente comunicata per iscritto agli uffici comunali competenti al fine di tenere aggiornato il Comune sulla composizione dello staff dirigenziale di ogni singola associazione.

Per un corretto e ordinato funzionamento dei lavori, durante le sedute dell'Assemblea ha diritto di parola solo il Presidente di ogni associazione oppure, in sua assenza, il Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, uno dei due membri delegati dal Presidente. In via eccezionale, la Presidenza dell'Assemblea può concedere ad altri il diritto di parola. Non è ammessa la delega fra associazioni.

### **Articolo 14 Compiti dell'Assemblea**

Compito principale dell'Assemblea è di assumere decisioni su materie ed argomenti che riguardano indistintamente tutte le associazioni ed ogni qualvolta si deve discutere ed approvare una risoluzione che coinvolge i sodalizi delle tre Sezioni. Inoltre, l'Assemblea elegge i membri che fanno parte del Gruppo di Coordinamento delle Sezioni, tenendo conto del principio della rappresentanza numerica delle società in seno ad ogni Sezione ed elegge il Coordinatore scelto tra i membri del Gruppo di Coordinamento. Ogni decisione viene assunta con voto palese e vengono messi a verbale i risultati di ogni singola votazione. Le decisioni adottate dall'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti. Sono ammessi al voto i rappresentanti di ciascuna associazione presente all'Assemblea.

### **Articolo 15 Le Sezioni della Consulta**

Le Sezioni della Consulta sono tre:

- la Sezione delle Associazioni Culturali;
- la Sezione delle Associazioni Sportive;
- la Sezione delle Associazioni del Volontariato.

Le Sezioni rappresentano le società che di diritto entrano a farvi parte e, di fatto, costituiscono l'elemento istituzionale rappresentativo delle associazioni che svolgono attività nello stesso settore.



## **Articolo 16**

### **Composizione delle Sezioni**

Ognuna delle tre Sezioni ha una composizione così delineata:

- Assessore alla Partita;
- Presidente e Vice-Presidente di ogni associazione che svolge attività omologa oppure due dirigenti muniti di delega;

Il segretario verbalizzante viene scelto a turno tra i presenti.

## **Articolo 17**

### **Riunioni delle Sezioni**

Le riunioni di ogni Sezione sono convocate dall'Assessore alla Partita che le presiede ovvero su richiesta scritta di un'associazione formulata e motivata dal proprio Presidente.

## **Articolo 18**

### **Compiti delle Sezioni**

Le Sezioni hanno il compito istituzionale di assumere decisioni in piena autonomia esclusivamente in materia di specifica competenza disciplinare. Tali decisioni non richiedono alcuna ratifica da parte dell'Assemblea della Consulta, ma vengono semplicemente comunicate nel corso della successiva seduta assembleare da parte del Presidente della Sezione.

Le decisioni sono assunte a votazione palese e a maggioranza dei votanti.

## **Articolo 19**

### **Gruppo di Coordinamento**

Il Gruppo di Coordinamento viene istituito per migliorare il canale di comunicazione tra il Comune e le associazioni di base attraverso la definizione di un rapporto diretto che si instaura tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e i dirigenti dei sodalizi.

## **Articolo 20**

### **Composizione del Gruppo di Coordinamento**

Il Gruppo di Coordinamento è formato da componenti provenienti dalla Sezione Cultura, dalla Sezione Sport e dalla Sezione Volontariato.

Il numero dei membri che rappresentano la singola Sezione nell'ambito del Gruppo di Coordinamento è in funzione del numero di associazioni che compongono la Sezione medesima e precisamente il rapporto numerico è di 1 membro ogni 3 associazioni omologhe.

Qualora il numero delle associazioni per sezione, non raggiunga le tre unità, la rappresentanza sarà comunque garantita.

Uno fra essi viene designato dall'Assemblea delle Associazioni a ricoprire la carica di Coordinatore.

## **Articolo 21**

### **Elezione del Gruppo di Coordinamento e del Coordinatore**

L'Assemblea elegge i membri del Gruppo di Coordinamento ed il Coordinatore con voto segreto e con due votazioni separate.

Per l'elezione del Gruppo di Coordinamento ogni associazione avrà a disposizione un numero di voti quante sono per ciascuna Sezione le associazioni in rappresentanza; ogni voto va attribuito ad un candidato diverso.

E' indispensabile che per le elezioni si predisponga una "rosa" di candidati.

Per l'elezione del Coordinatore ogni associazione ha a disposizione un solo voto che può utilizzare scegliendo tra i membri precedentemente eletti nel Gruppo di Coordinamento.

Sia per il Gruppo di Coordinamento sia per il Coordinatore, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Il Gruppo di Coordinamento dura in carica due anni e, nel caso di sostituzione di uno o più membri a causa dimissioni o della perdita di alcuno dei requisiti (dimissioni dalla carica di dirigente societario), si procede a una nuova elezione per sostituire il membro dimissionario.

## **Articolo 22**

### **Riunioni del Gruppo di Coordinamento**

Il Gruppo di Coordinamento viene convocato dal Coordinatore o su richiesta di almeno un membro del Gruppo e ogni qualvolta ce ne sia la necessità. Le riunioni del Gruppo si tengono presso la Sede Municipale. Alle riunioni del Gruppo partecipa di diritto il Presidente della Consulta con voto consultivo.

## **Articolo 23**

### **Compiti del Gruppo di Coordinamento**

I compiti che fanno capo al Gruppo di Coordinamento non hanno il carattere decisionale proprio degli altri organismi, quali l'Assemblea e le Sezioni; sono esclusivamente di natura esecutiva ma rivestono tuttavia rilevante importanza dal punto di vista pratico.

I compiti del Gruppo sono i seguenti:

1. censimento delle attività e delle associazioni presenti sul territorio;
2. predisposizione della bozza del calendario annuale delle manifestazioni;
3. reperimento sponsor per abbinamenti commerciali, sostegni e aiuti di varia natura;
4. predisposizione di schede per la raccolta di dati statistici riguardanti le associazioni;
5. soddisfacimento delle richieste provenienti dalle associazioni, utilizzando il canale privilegiato con l'Amministrazione Comunale;
6. collaborazione con le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale che abbiano grande risonanza sociale e che coinvolgano indistintamente tutte le associazioni della Consulta.

## **TITOLO V - PATROCINIO**

### **Articolo 24 Manifestazioni ed iniziative della Consulta**

Nell'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di grande rilevanza che vedono coinvolte le singole Sezioni o la Consulta nel suo insieme, l'Amministrazione Comunale interviene concedendo il proprio patrocinio.

Il patrocinio comunale può essere:

- di sostegno morale;
- di sostegno economico;
- di sostegno morale ed economico;
- di supporto logistico realizzato attraverso la messa a disposizione di strumenti, beni e/o personale idonei allo scopo;
- eccezionalmente di assunzione di reciproci obblighi e responsabilità.

Eventuali variazioni nel programma dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale ai fini della conferma o riesame del contributo, come previsto dal successivo articolo 28).

## **TITOLO VI - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI COMUNALI**

### **Articolo 25 Utilizzo da parte della Consulta e delle singole Sezioni**

Per quanto attiene alle iniziative citate nel precedente articolo 24), l'utilizzo di immobili, strutture e beni comunali è assicurato dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene, invece, ad iniziative senza il patrocinio del Comune, le singole Sezioni o la Consulta dovranno inoltrare formale richiesta ai competenti uffici comunali e provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Le associazioni facenti parte dell'Albo della Consulta hanno diritto di prelazione rispetto ad altre associazioni o a singoli cittadini.

### **Articolo 26 Utilizzo da parte delle Associazioni**

Nel caso di utilizzo di immobili, strutture e beni comunali da parte delle singole associazioni, il Presidente dell'Associazione richiedente deve presentare formale richiesta agli uffici comunali e provvedere al pagamento di quanto dovuto.

## **TITOLO VII - CONTRIBUTIONI**

### **Articolo 27 Sostegno Economico**

L'Amministrazione Comunale, verificato il piano annuale di interventi presentato nella riunione plenaria della Consulta il 30 Settembre di ogni anno, con atto motivato può destinare alle associazioni, iscritte all'Albo comunale della Consulta, contributi a supporto delle iniziative intraprese. In tal caso la richiesta deve essere corredata da:

- Elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente e, nel caso di Associazioni, elementi di identificazione fiscale delle stesse;
- Indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel rispetto delle norme di contabilità adottate dall'Ente;
- Impegno del Presidente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con contributo comunale;
- Modalità e tempi di realizzazione;
- Costi complessivi;
- Quantificazione dell'intervento finanziario richiesto al Comune, sotto forma di:
  - a. Erogazione di contributo per la realizzazione delle iniziative programmate;
  - b. Erogazione di contributo per spese gestionali;
  - c. Fornitura di attrezzature o servizi, o spazio oggettivo di rappresentanza.

### **Articolo 28 Rendiconto e sanzioni**

Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'attività, pena il diniego di erogazione del contributo a saldo.

Nel caso in cui non risulti rispettata la programmazione delle attività in base alla quale è avvenuta la concessione di contributi, questi potranno essere proporzionalmente ridotti e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione, con la conseguente restituzione dell'importo già erogato.

### **Articolo 29 Norme transitorie**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, entro il 30 Aprile, le Associazioni esistenti sul territorio anche quelle già iscritte presentano la domanda di iscrizione al nuovo Albo comunale allegando la documentazione richiesta dall'art. 6) del presente regolamento.

Entro il 15 Giugno sarà predisposto l'Albo delle Associazioni di Aggregazione Sociale ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.